



Avv. **MATTIA MASPERI**
NOTAIO

via suor Liliana Rivetta n.11
25085 - Gavardo (BS)
tel.0365 374650 fax 0365 445091
mmasperi@notariato.it

N.3.883 di repertorio

N.2.502 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno (29.6.2021).

Alle ore diciotto.

In Salò (BS), presso il Ristorante "Conca d'oro" in via Zette al civico n.7.

Avanti a me Mattia Masperi, notaio in Gavardo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

è presente il signor:

RAGGI GIANCARLO nato a Salò (BS) il 16 marzo 1963 e residente a Salò (BS) in via Gasia n.3,

Codice Fiscale: RGG GCR 63C16 H717I,

il quale interviene non in proprio, ma in qualità di presidente dell'Associazione non riconosciuta denominata:

"GRUPPO SOLIDARIETÀ SALODIANA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO",

con sede in Salò (BS) via Zane n.10 Codice Fiscale 96007700170 organizzazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale del Volontariato tenuto dalla Regione Lombardia a far tempo dall'11 gennaio 1994 al n.50390, progressivo BS - 103, costituita con atto in data 20 gennaio 1984, registrato a Salò (BS) il 20 giugno 1994 al n.854 serie 3.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, previa formale convocazione ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea degli associati in seconda convocazione della predetta associazione.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente il quale mi richiede di redigere il relativo verbale nella sola parte relativa alla deliberazione di competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea conferma quale suo presidente il comparente e a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale, nei limiti indicati dal presidente.

A ciò aderendo io Notaio do atto che i fatti si sono svolti come segue.

Il presidente dell'assemblea quindi constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso in data 10 giugno 2021, consegnato ai soci a mani;
- che l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 13 (tredici) è andata deserta;
- che, su numero 60 (sessanta) associati, sono presenti in proprio e per delega numero 33 (trentatre) associati, come risulta da foglio presenze firmato per conferma di presenza;
- che è presente pertanto più del 54% (cinquantaquattro per cento) degli associati aventi diritto di voto;
- che i predetti associati risultano regolarmente iscritti a libro soci, a termini di legge e di statuto;
- che, oltre ad esso comparente, presidente, sono presenti i componenti del Consiglio esecutivo signori BONOMETTI RENATO, CAMPANELLI BRUNO, MAGAGNINI DONATELLA, MARINI EROS e ZANE MARIA GRAZIA, mentre è assente giustificato il signor CRISCUOLO GIUSEPPE;
- che è presente il revisore dei conti signor CRISCUOLO LUCA, mentre sono assenti giustificati i signori LELLI GIUSEPPINA e MORI TINA;
- che sono state espletate tutte le incombenze previste in legge.

REGISTRATO

a BRESCIA

Agenzia delle Entrate
in data 13/07/2021

N. 38028

Serie 1T

Euro Esente

Il presidente, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita, a sensi di legge e di statuto, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

parte ordinaria:

omissis;

parte straordinaria:

- Modifica statuto e riconoscimento giuridico dell'Associazione.

Il presidente procede all'esposizione dei motivi che hanno determinato l'organo amministrativo alla proposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno, già ben noti all'assemblea.

Ricorda agli associati che l'articolo 101 comma 2 del D.Lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore consente alle Organizzazioni di Volontariato di modificare i propri statuti per adeguarli alle disposizioni inderogabili del medesimo decreto o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria; precisa che l'approvando Statuto è stato condiviso con i consulenti che seguono l'associazione per il relativo esame.

In particolare, riferisce che è necessario adottare un nuovo statuto adeguato alla disciplina dettata dal D.Lgs n. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore, comprese le Organizzazioni di Volontariato, adeguamento statutario al quale l'Associazione deve procedere ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del D.Lgs n. 117/2017, pur nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e a cui l'associazione aveva già provveduto in parte ad aggiornare nell'assemblea degli associati tenutasi in data 21 maggio 2019, per il quale comunque è necessario l'intervento notarile per la verifica dei presupposti di legge.

Il Presidente prosegue illustrando, tra gli adeguamenti obbligatori in base al suddetto D.Lgs n. 117/2017, quelli più significativi, come:

- la denominazione dell'ente, che dovrà portare l'acronimo "ODV",
- le attività di interesse generale esercitate dall'Associazione in via principale, che sono individuate tra quelle tassativamente indicate all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare dalle lettere A-I-U,
- l'obbligo di tenere i libri sociali indicati dal Codice del Terzo Settore, il diritto dei soci di consultazione degli stessi, nonché l'obbligo di redazione di rendiconto finanziario o di bilancio annuale a seconda del volume delle proprie entrate, come previsto all'art. 13 del Codice del Terzo Settore,
- la destinazione delle risorse per i soli scopi dell'ente, del tutto privo di scopi di lucro, il divieto di riparto di utili e la destinazione del patrimonio in caso di estinzione dell'ente,
- le norme di funzionamento degli organi dell'associazione.

Il Presidente precisa che la presente deliberazione è finalizzata all'approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento a quanto disposto dal D.Lgs n. 117/2017 Codice Terzo Settore, restando lo statuto dell'Associazione invariato nel suo impianto originario quanto al resto e che il nuovo testo dello Statuto, adeguato al Codice del Terzo Settore, si compone di numero 29 (ventinove) articoli.

Il Presidente, illustra poi l'opportunità di attivare la procedura per la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, anche alla luce del Codice del Terzo Settore una volta che sarà attivo il RUNTS; precisa, altresì, la necessità di autorizzare e delegare il medesimo, sin d'ora, ad ogni attività di intervento, integrazione, modifica e adeguamento, compresi quelle relative allo Statuto e mediante atto notarile, nonché ad ogni attività necessaria e utile anche ai fini di eventuali verifiche

di tutte le condizioni, anche patrimoniali, che saranno richieste ai fini dell'iscrizione per il riconoscimento della personalità giuridica.

In ordine ai requisiti economici richiesti per l'iscrizione al RUNTS, il presidente precisa che dovrà essere predisposta una perizia di stima del patrimonio dell'associazione che attesti l'esistenza di un patrimonio almeno pari ad Euro 15.000,00 (quindici-mila e zero centesimi), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del più volte citato D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

Infine il presidente precisa che per l'adozione della presente deliberazione è necessario il consenso favorevole di tanti associati che rappresentino più della metà dei presenti, essendo adottata in epoca successiva al 3 agosto 2019.

Quindi il presidente dichiara aperto il dibattito.

Dopo breve discussione, il presidente dell'assemblea mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea dell'Associazione

"GRUPPO SOLIDARIETÀ SALODIANA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"
DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo dello statuto dell'Associazione, che contempla gli adeguamenti obbligatori al D.Lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, sostituendo quello vigente, secondo quanto esposto dal Presidente in assemblea;

2) di conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, compreso ogni potere per apportare tutti quegli adeguamenti, modifiche, soppressioni, aggiunte o rettifiche, anche per atto notarile, che fossero richiesti, anche per procedere alle formalità necessarie presso i competenti Uffici, senza bisogno di ulteriore ratifica;

3) di approvare inoltre la richiesta di riconoscimento di personalità giuridica dell'ente, anche ai fini ed alla luce del Codice del Terzo Settore una volta che sarà attivo il RUNTS, conferendo al Presidente ogni più ampio potere per procedere ad ogni attività di intervento, integrazione, modifica e adeguamento, comprese quelle relative allo Statuto e mediante atto notarile, nonchè ad ogni attività necessaria e utile anche ai fini di eventuali verifiche di tutte le condizioni, anche patrimoniali, che saranno richieste ai fini dell'iscrizione per il riconoscimento della personalità giuridica e svolgere le formalità necessarie presso i competenti Uffici, senza bisogno di ulteriore ratifica."

Il presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciannove e quindici minuti.

* * *

Previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** il foglio presenze e sotto la lettera **"B"** il testo del nuovo statuto sociale, omissane la lettura per dispensa datamene dal comparente.

Spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'associazione; ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, il presente verbale portante adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore stesso, è esente da imposta di registro e di bollo.

Di quanto sopra faccio constare col presente verbale che viene da me Notaio letto al comparente che lo approva perchè conforme alla sua volontà ed alle risultanze dell'assemblea e quindi lo sottoscrive con me Notaio in calce.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, a mia personale assistenza

e dettatura e completato a mano.

Occupi un foglio per pagine tre e fin qui della quarta.

F.to GIANCARLO RAGGI

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)



Solidarietà Salodiana

Gruppo Solidarietà Salodiana – ODV – Viale F. Zane 10 – 25087 Salò (Bs) – tel. 0365/40764 - 43465

PRESENZE ASSEMBLEA DEL 29 GIUGNO 2021

	nominativo	firma
1	AGNETI FILOMENA	
2	ALIANI LIVIA	Livia Aliani
3	BASSO EMMA	Basso Emma
4	BATTAGLIA CATERINA	Battaglia Caterina
5	BAZZANI MINA	
6	BERGOMI LUIGI	Bergomi Luigi
7	BONETTI LAURA	Laura Bonetti
8	BONOMETTI RENATO	Renato Bonometti
9	BONOMINI BIANCA	Bianca Bonomini
10	BROTTO ELISABETTA	
11	CAMPANELLI BRUNO	Bruno Campanelli
12	CAPRETTI DR. GIOVANNI	
13	CAROZZA PAOLA	
14	CAZZOLI MILENA	Milena Cazzoli
15	CIOLINA Dr. GIOVANNI	Dr. Giovanni Ciolina
16	COBELLI MARISA	Marisa Cobelli
17	COMINCINI ANGELA	Comincini Angela
18	COMINI MIRELLA	
19	CRESCINI FILIPPO	
20	CRISCUOLO GIUSEPPE	
21	CRISCUOLO LUCA	Luca Criscuolo
22	DALBONI CLAUDIA	Claudia Dalboni
23	DE FRANCESCO ANNUNZIATA	De Francesco Annunziata
24	FIORI MARIS	Maris Fiori
25	FRANCO TANIA	Tania Franco
26	GALANTE GRAZIELLA	
27	GASPAROTTI DR. ANGELO	Dr. Angelo Gasparotti
28	GHISLA MARIAPAOLA	Mariapaola Ghisla
29	GILARDI GIUSY	Giusy Gilardi
30	GIUNTINI GIUSEPPINA	
31	LELLI GIUSY	
32	LUCCHINI DANIELA	

fior carlo Reggi



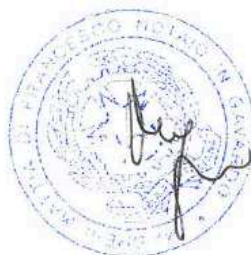


Solidarietà Salodiana

Gruppo Solidarietà Salodiana – ODV – Viale F. Zane 10 – 25087 Salò (Bs) – tel. 0365/40764 - 43465

33	MAFFEI MARIA TERESA	
34	MAGAGNINI DONATELLA	Magagnini Donatella
35	MAGIS MARIA LIVIA	
36	MARINEROS	Marini Eros
37	MARSADRI LUIGINA	Marsadri Luigi
38	MARTINI TINA	
39	MORI TINA	
40	NEDROTTI GRAZIELLA	Nedrotti Graziella
41	PIANA CRISTINA	Piana CRISTINA
42	PIOTTI GIUSEPPE	Piotti GIUSEPPE
43	PRADELLA GRAZIELLA	
44	PROFAIZER GEMMA	
45	RAGGI DR. GIANCARLO	Raggi
46	ROBERTI TERESA	
47	RONDINA ERMINIO	
48	ROTA MIRIAM	
49	SALA GIOVANNA	Sala Giovanna
50	SARTI PAOLA	
51	SCIOLI ANGELA	Scioli Angela
52	SCIOLI SANDRA	Scioli Sandra
53	SOMMARUGA GILDA	
54	TABALETTI DOMENICA	Tabaletti Domenica
55	TONOLI MARY	
56	ZANCHETTA FRANCA	
57	ZANE GIUSY	
58	ZANE MARIAGRAZIA	Zane Mariagrazia
59	ZERNERI FEDERICA	
60	ZILIOLO ORSOLA	Ziliole ORSOLA

francisco Raggi





All. B all'atto n. 3.883/2.502 di rep. Notaio Mattia Masperi

STATUTO ASSOCIAZIONE

"GRUPPO SOLIDARIETA' SALODIANA"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata

"Gruppo Solidarietà Salodiana - Organizzazione di Volontariato",

di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Gruppo Solidarietà Salodiana - ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Salò (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 - Finalità e attività di interesse generale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

1. sostenere, aiutare e migliorare la qualità della vita delle persone anziane che vivono in stato di difficoltà, residenti o domiciliate nel Comune di Salò, compresi gli ospiti della RSA - Casa di Riposo di Salò;

2. diffondere una modalità di fare volontariato non solo "di cuore", ma anche competente, che si basi su una corretta formazione ed un puntuale aggiornamento dei propri volontari;

3. sostenere, se necessario anche tramite donazioni e contributi economici, le persone in condizioni di povertà sul territorio di Salò, oltre che gli Enti che se ne prendono cura;

4. gestire momenti di animazione e di festa destinati a dare sollievo agli anziani residenti presso la R.S.A. - Casa di Riposo di Salò;

5. effettuare servizi di assistenza a domicilio a favore di persone anziane in difficoltà o per persone con momentanei disagi;

6. consegnare a domicilio i pasti alle persone non autonome o in situazione di disa-

gio, anche in collaborazione con il Comune di Salò;

7. fornire temporaneamente e gratuitamente attrezzature sanitarie, quali ad esempio carrozzelle, e deambulatori, a persone in difficoltà;

8. organizzare incontri ricreativi per persone anziane e corsi di educazione sanitaria presso il Centro Sociale di Salò;

9. pubblicare e distribuire il giornalino "Solidarietà Salodiana" a tutte le famiglie Salodiane per diffondere la cultura e la pratica del volontariato;

10. ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 3 - Ammissione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 (trenta) giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 4 - Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'aderente maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7 - Perdita della qualità di aderente

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla

stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli aderenti.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di aderente, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro degli Aderenti.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Aderenti.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo o di Revisione Legale.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Aderenti.

Ciascun aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un aderente nominato dall'Assemblea.

ART. 10 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'aderente che partecipa e vota.

È ammesso il voto per corrispondenza.

ART. 11 - Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- g) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di due aderenti, nei limiti di legge.

ART. 12 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di due aderenti, nei limiti di legge.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purchè sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 15 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare

il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 16 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 17 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 18 - L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo può essere costituito da un sindaco unico ovvero da un collegio composto da tre membri.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

Almeno un componente dell'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART. 19 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una

Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 20 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.Lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 21 – Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente medesimo derivanti da titoli pubblici e privati, da lasciti in generale, legati o donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Esso si compone:

- a) di un Fondo di dotazione, corrispondente ad una somma liquida disponibile pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi), che costituisce il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica;
- b) di un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è costituito da tutti i beni appartenenti all'Associazione e sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

1. dalle quote associative;
2. dal ricavato dell'organizzazione da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in

modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23 - Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 24 - Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art.2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 25 - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata i-

noltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 27 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 28 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 29 - Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

F.to GIANCARLO RAGGI

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)